

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 552

## DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO DELLE FINANZE  
(PANDOLFI)

DI CONCERTO COL MINISTRO DEL TESORO  
(STAMMATI)

Conversione in legge del decreto-legge 10 ottobre 1976, n. 694, recante elevazione della misura della ritenuta a titolo di imposta sugli utili distribuiti dalle società

*Presentato alla Presidenza l'11 ottobre 1976*

ONOREVOLI COLLEGHI! — Com'è noto, con l'articolo 20 della legge 7 giugno 1974, n. 216 — di conversione del decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95, recante disposizioni relative al mercato mobiliare ed al trattamento fiscale dei titoli azionari — venne ripristinato il sistema della « cedolare secca » opzionale sugli utili distribuiti dalle società di capitali, discriminando la misura del prelievo alla fonte a titolo definitivo fra le aliquote del 30 e del 15 per cento, previste rispettivamente nel primo e nel secondo comma dello stesso articolo 20, a seconda che la distribuzione degli utili derivasse dal possesso di azioni ordinarie o dal possesso di azioni di risparmio.

Le ragioni di tale ripristino vennero indicate nella esigenza di adeguare il regime fiscale degli utili societari a quello vigente nei paesi della Comunità europea, per evitare che l'Italia, a causa di una legislazione troppo diversa da quella degli altri paesi associati, potesse trovarsi in posizione di isolamento allorché in sede

comunitaria verranno adottate in tale materia le misure necessarie per armonizzare le legislazioni nazionali, ed inoltre per contrastare gli effetti distorsivi che la previgente normativa aveva avuto nel flusso dei capitali verso le attività produttive nazionali.

La perdurante validità di tali ragioni e la necessità di adeguare il prelievo fiscale alla fonte a titolo di imposta al mutato rapporto di valore della moneta, inducono a confermare da un lato la scelta operata ed a mantenere pertanto, fino all'entrata in vigore di norme dipendenti da direttive comunitarie, il cennato sistema differenziato per la ritenuta a titolo d'imposta opzionale. Si è ritenuto pertanto necessario adottare un apposito decreto-legge, che viene ora sottoposto all'esame della Camera ai fini della sua conversione in legge. Si è ritenuto pertanto necessario adottare un apposito decreto-legge che viene ora sottoposto all'esame della Camera ai fini della sua conversione in legge.

Con l'articolo 1 del provvedimento si dispone che la ritenuta d'imposta sugli utili distribuiti dalle società, fissata nel 30 per cento dal primo comma dell'articolo 20 della citata legge n. 216 del 1974, è elevata al 50 per cento, ferma restando, ovviamente, per il percettore degli utili, la facoltà di optare per il normale regime della ritenuta d'acconto del 10 per cento.

Con il semplice richiamo fatto dall'articolo 1 del provvedimento alla aliquota stabilita dal primo comma del citato articolo 20 si è inteso lasciare inalterata l'attuale misura del 30 per cento già prevista dal terzo comma dell'articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, per la ritenuta, da effettuarsi sempre a titolo definitivo, sugli utili, non derivanti dal possesso di azioni di risparmio, distribuiti alle persone fisiche non re-

sidenti nel territorio dello Stato, a società o enti di cui all'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 598, esenti dall'imposta sul reddito delle persone giuridiche ed a società o enti di cui alla lettera *d*) dello stesso articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 598.

Per quanto riguarda in particolare i non residenti il mantenimento dell'attuale misura della ritenuta secca del 30 per cento sugli utili delle azioni ordinarie mira ad evitare che un maggior prelievo fiscale nei confronti di soggetti cui non è attribuita la facoltà di optare per il regime ordinario della ritenuta d'acconto scoraggi il flusso in Italia del risparmio di fonte estera in un momento così delicato per l'economia del paese.

---

## DISEGNO DI LEGGE

---

### ARTICOLO UNICO.

E convertito in legge il decreto-legge 10 ottobre 1976, n. 694, recante elevazione della misura della ritenuta a titolo di imposta sugli utili distribuiti dalle società.

*Decreto legge 10 ottobre 1976, n. 694, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 271 dell'11 ottobre 1976.*

### IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 77, secondo comma, della Costituzione;

Ritenuta la necessità e l'urgenza di elevare la misura della ritenuta a titolo d'imposta sugli utili distribuiti dalle società;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro;

DECRETA:

#### ARTICOLO 1.

La misura della ritenuta a titolo di imposta prevista dal primo comma dell'articolo 20 del decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95, convertito, con modificazioni, nella legge 7 giugno 1974, n. 216, è elevata dal trenta al cinquanta per cento.

#### ARTICOLO 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella *Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana*. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 10 ottobre 1976.

LEONE

ANDREOTTI - PANDOLFI - STAMMATI

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO